

Regolamento concernente gli esami per l'ottenimento del
diploma cantonale di

Accompagnatore/trice di visite guidate

Stato al 27 settembre 2024

Regolamento
concernente gli esami
per l'ottenimento del diploma cantonale
di Accompagnatore/trice di visite guidate

del 27 settembre 2024

In base agli articoli:

- 8, 30, 31 e 32 della Legge federale sulla formazione professionale (LFPr) del 13 dicembre 2002;
- 16, 17, 19, 20, 21 e 38 Legge sull'orientamento scolastico e professionale e sulla formazione professionale e continua (Lorform) del 4 febbraio 1998;
- 69, 75, 76, 92 e 93 del Regolamento della formazione professionale e continua del 1° luglio 2014;

il Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport (DECS), per il tramite della Divisione della formazione professionale (DFP), delega all'Istituto della formazione continua (IFC) l'organizzazione della formazione e degli esami per l'ottenimento del diploma cantonale di Accompagnatore/trice di visite guidate.

Le denominazioni personali e professionali usate nel presente Regolamento si intendono al maschile e al femminile.

Capitolo primo
Disposizioni generali

Art. 1 Organo responsabile

L'esame è organizzato dall'Istituto della formazione continua (di seguito IFC) del Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport del Cantone Ticino (di seguito DECS), in collaborazione col Dipartimento del Territorio (DT).

Art. 2 Scopo dell'esame

L'esame ha lo scopo di valutare e certificare se i candidati hanno le conoscenze, le competenze e le capacità necessarie per l'esercizio dell'attività di Accompagnatori di visite guidate.

Art. 3 Profilo professionale

¹L'accompagnatore/trice di visite guidate:

- a) possiede solide e comprovate conoscenze specifiche del suo settore di competenza;
- b) ha un'etica professionale e capacità relazionali che gli consentono di animare un pubblico molto variegato, in modo positivo e corretto;
- c) possiede capacità didattiche e di animazione per gestire i gruppi con le modalità più consone al momento, al luogo e alla tipologia delle persone;
- d) ha buone capacità di mediazione culturale;
- e) possiede competenze organizzative e di pianificazione che lo rendono capace e flessibile nell'adattare i programmi al meglio, in ragione dei partecipanti, del territorio e dei fattori esterni;
- f) sa gestire eventi improvvisi, soprattutto inerenti al soccorso in caso di malori o incidenti;
- g) conosce il quadro giuridico, da un punto di vista generale e specifico, riferito alla sua attività.

²L'accompagnatore di visite guidate svolge la sua attività nei vari ambiti, per enti e associazioni presenti sul territorio che hanno fra i loro scopi la guida alla conoscenza del territorio nella globalità delle sue espressioni naturalistiche, culturali, storiche, paesaggistiche e socio-economiche.

Capitolo secondo
Commissione d'esame

Art. 4 Composizione della Commissione d'esame

¹L'organizzazione dell'esame è affidata a una Commissione d'esame composta da cinque o sette membri nominati dalla Divisione della formazione professionale (di seguito DFP), che designa pure il presidente, per un periodo di 4 anni.

²Fanno parte della Commissione d'esame:

- a) 2 rappresentanti della DFP;
- b) 2 rappresentanti del Dipartimento del territorio (DT);
- c) da uno a tre membri in rappresentanza di enti, associazioni o gruppi di interesse.

³La Commissione d'esame si autocostituisce. Essa può deliberare se è presente la maggioranza dei membri. Le decisioni sono prese a maggioranza; a parità di voti è determinante il voto del presidente.

Art. 5 Compiti della Commissione d'esame

¹La commissione d'esame:

- a) emana le direttive inerenti al Regolamento d'esame e le aggiorna periodicamente;
- b) stabilisce le tasse, il luogo e le date dell'esame;
- c) definisce il programma d'esame;
- d) predisponde la preparazione dei compiti d'esame e ne cura lo svolgimento;
- e) designa gli esaminatori;
- f) decide sull'ammissione all'esame e l'eventuale esclusione dallo stesso;
- g) valuta gli esami finali e decide il conferimento del diploma cantonale;
- h) decide in merito al riconoscimento di altri titoli o prestazioni ed eventuali esoneri dal corso di preparazione;
- i) rende conto della sua attività alle istanze superiori;
- l) esamina, tratta ed evade reclami;
- m) provvede allo sviluppo della qualità, in particolare al regolare aggiornamento del profilo di qualificazione in conformità con le esigenze del mercato del lavoro.

²La commissione può delegare taluni compiti e il disbrigo amministrativo alla direzione dell'IFC e può ricorrere a consulenze esterne.

Capitolo terzo **Pubblicazione, ammissione, iscrizione**

Art. 6 Pubblicazione

¹Le modalità per poter accedere all'esame sono pubblicate sul Foglio Ufficiale del Cantone Ticino almeno 3 mesi prima del suo inizio.

²La pubblicazione deve perlomeno indicare:

- a) le date degli esami;
- b) il termine di consegna del lavoro di diploma;
- c) la tassa d'esame;
- d) il termine e il recapito per l'iscrizione;
- e) il luogo dell'esame;
- f) la durata dell'esame;
- g) le modalità di svolgimento dell'esame.

Art. 7 Ammissione all'esame

¹All'esame è ammesso chi:

- a) può attestare di aver frequentato il corso di preparazione al relativo diploma cantonale nella misura di almeno l'80%, salvo eventuali eccezioni motivate e valutate dalla Commissione d'esame;
- b) ha versato la tassa d'iscrizione;
- c) ha consegnato nei termini previsti dalle Direttive la proposta di tema per il lavoro di diploma e la stessa è stata accettata dalla Commissione d'esame.

²Coloro che intendono iscriversi all'esame come privatisti sono tenuti ad inoltrare esplicita richiesta alla Commissione d'esame. La procedura di ammissione comprende l'inoltro di un dossier di candidatura ed un colloquio personale. In particolare, i richiedenti sono tenuti a dimostrare:

- a) di aver seguito una formazione equivalente al corso di preparazione all'esame per l'ottenimento del diploma cantonale di Accompagnatore/rice di visite guidate;
- b) di avere una comprovata esperienza di almeno 2 anni in contesti che prevedono il contatto con il pubblico.

³Con l'ammissione il candidato dichiara di accettare il presente Regolamento.

Art. 8 Mancata ammissione, esclusione e ritiro

¹Il candidato che, in relazione alle condizioni di ammissione, fornisce deliberatamente indicazioni false o cerca in altro modo di ingannare la Commissione d'esame non è ammesso all'esame.

²È escluso dall'esame chi:

- a) presenta un lavoro di diploma non redatto di propria mano o copiato da testi già esistenti (plagio);
- b) infrange in modo grave la disciplina dell'esame;
- c) utilizza ausili non autorizzati;
- d) tenta di ingannare i periti.

³L'esclusione dall'esame è decisa dalla Commissione d'esame. Il candidato ha il diritto di sostenere l'esame con riserva fino al momento in cui la Commissione d'esame non ha deliberato al riguardo.

⁴Il candidato può ritirare la propria iscrizione fino a 3 settimane prima della consegna del lavoro di diploma (prova scritta).

⁵Trascorso questo termine, il ritiro deve essere giustificato per motivi validi. Sono considerati motivi validi (accertati dai relativi certificati): maternità, malattia, infortunio, lutto nella cerchia familiare ristretta, servizio militare, civile o di protezione civile.

⁶Se il ritiro avviene trascorsi i termini fissati al cpv. 4 del presente articolo, il candidato deve notificare immediatamente, per iscritto, alla Commissione d'esame il suo ritiro allegando i documenti giustificativi.

⁷La tassa d'esame viene rimborsata unicamente se il candidato ottempera le condizioni citate ai cpv. 4 e 5 di questo articolo.

Capitolo quarto

Direttive, procedura di qualificazione, periti

Art. 9 Direttive

Le Direttive per il diploma cantonale di Accompagnatore/trice di visite guidate sono parte integrante del presente Regolamento.

Art. 10 Procedura di qualificazione

La procedura di qualificazione per il conseguimento del diploma cantonale per Accompagnatore/trice di visite guidate prevede le seguenti prove d'esame:

- a) una prova scritta: elaborazione di un lavoro di diploma;
- b) una prova pratica: conduzione di una visita guidata;
- c) una prova orale: colloquio professionale al termine della visita guidata;

Art. 11 Elaborazione del lavoro di diploma

¹Chi ottempera l'art. 6 del presente Regolamento, elabora il lavoro di diploma, le cui modalità di svolgimento sono indicate nelle Direttive.

²Il lavoro di diploma deve trattare la progettazione dettagliata di una visita guidata, elaborata individualmente dal candidato.

³I candidati hanno 3 mesi di tempo per elaborare il lavoro di diploma, dalla comunicazione dell'approvazione della proposta di tema da parte della Commissione d'esame.

Art. 12 Periti

¹La Commissione d'esame designa due periti per candidato.

²I periti valutano il lavoro di diploma (prova scritta), la prova pratica e il colloquio professionale (prova orale) in base ai criteri di valutazione indicati nelle Direttive e determinano la nota congiuntamente.

³I periti recedono dall'incarico nel caso di parentela stretta e se sono, o sono stati, superiori, collaboratori o colleghi diretti del candidato.

⁴Le richieste di ricusazione dei periti opportunamente motivate devono essere presentate alla Commissione d'esame al massimo tre settimane prima dell'esame.

Art. 13 Nota delle prove d'esame e ponderazione

¹Per ogni prova d'esame deve essere espressa una nota, con un valore da 1 a 6. Le note delle prove d'esame sono arrotondate al decimale. Il 4 corrisponde alla sufficienza, la nota massima è il 6.

²La nota della prova pratica e del lavoro di diploma hanno una ponderazione doppia nel calcolo della nota finale. La nota della prova orale ha una ponderazione semplice.

³Per poter sostenere la prova pratica, il candidato deve ottenere una nota pari o superiore a 3 nella prova scritta. Qualora la nota ottenuta nella prova scritta sia inferiore a 3, il candidato non sarà convocato per la prova pratica né per il colloquio professionale.

⁴La nota finale risulta dalla media ponderata delle note delle prove d'esame arrotondata al mezzo punto.

Art. 14 Insuccesso all'esame

L'esame non è superato se il candidato:

- a) non raggiunge le condizioni previste all'art. 15 del presente Regolamento;
- b) si ritira oltre il termine previsto (art. 7, cpv. 4, del presente Regolamento);
- c) non rispetta il termine di consegna del lavoro di diploma;
- d) non si presenta alla prova orale;
- e) si ritira dopo l'inizio dell'esame;
- f) deve essere escluso dall'esame (art. 7, cpv. 2 del presente Regolamento).

Art. 15 Comunicazione dell'esito

L'esito finale viene comunicato per iscritto al candidato dalla Commissione d'esame dopo la riunione conclusiva, che deve svolgersi al più tardi entro un mese dalla data dell'ultimo esame.

Capitolo quinto Superamento o ripetizione dell'esame

Art. 16 Condizioni per il superamento dell'esame

¹L'esame è considerato valido e superato se contemporaneamente

- a) la media ponderata delle note delle tre prove d'esame è uguale o superiore al 4.0;
- b) la nota della parte pratica è uguale o superiore a 4.0.

²La nota finale, calcolata secondo le disposizioni dell'art. 12 del presente Regolamento, è arrotondata per eccesso.

Art. 17 Ripetizione della procedura di qualificazione

¹Chi non ha superato l'esame può ripeterlo due volte.

²Per le ripetizioni si applicano le stesse condizioni d'iscrizione e d'ammissione valide per il primo esame.

³In caso di ripetizione, il lavoro di diploma deve essere sviluppato su un altro tema.

Art. 18 Rimedi giuridici

¹Contro le decisioni della Commissione d'esame (esame non superato, esclusione dall'esame, ecc.) può essere inoltrato reclamo scritto alla Commissione d'esame entro 15 giorni dalla loro notificazione. Il reclamo deve essere motivato e contenere osservazioni ed esplicite richieste del ricorrente.

²Contro la decisione relativa al reclamo della Commissione d'esame è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato, entro 15 giorni dalla notifica della decisione concernente il reclamo.

³Contro la decisione del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro 15 giorni dall'intimazione.

Capitolo sesto

Diploma cantonale di Accompagnatore/trice di visite guidate

Art. 19 Diploma

¹Chi supera l'esame ottiene il diploma cantonale di Accompagnatore/trice di visite guidate.

²Il titolare del diploma di cui al cpv. 1 del presente articolo, ha il diritto di avvalersi del titolo cantonale protetto di Accompagnatore/trice di visite guidate.

³Il registro dei diplomati viene aggiornato e custodito presso la Divisione della formazione professionale (DFP).

Capitolo settimo Disposizioni finali

Art. 20 Diritto applicabile

Per tutti gli aspetti non contemplati nel presente Regolamento, è vincolante il riferimento alle leggi ed ai regolamenti vigenti in materia.

Art. 21 Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore al momento della sua approvazione da parte del Dipartimento dell'educazione della cultura e dello sport.

Capitolo ottavo Emanazione

Il presente Regolamento è approvato dal Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport con risoluzione n. 497 del 27 settembre 2024.

Bellinzona, 27 settembre 2024.

La Consigliera di Stato,
Direttrice


Marina Carobbio Gussetti

Il Direttore della Divisione
della formazione professionale


Paolo Colombo